

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/01/2019 alle ore 12:57:12 (+0100) il messaggio "OSSERVAZIONI NUOVO IMPIANTO SMALTIMENTO TORRI DI Q.LO" è stato inviato da "costaelena@pec.it" indirizzato a: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190124125712.32369.975.1.64@pec.aruba.it
In allegato,
Osservazioni in merito al nuovo progetto di un impianto smaltimento rifiuti in Via Longare Torri di Quartesolo.

Premessa

La ditta F.LLI FAVA S.N.C. DI ANDREA, CRISTIAN & C. ha richiesto istanza alla Provincia di Vicenza in data 31.07.2018 per l'approvazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Torri di Quartesolo (VI). Successivamente con prot. n. 70678 del 26.10.2018 la Provincia di Vicenza ha acquisito agli atti documentazione integrativa fornita dalla stessa ditta proponente a seguito della richiesta di integrazioni.

Con la presente si intende comunicare alla Provincia di Vicenza una serie di osservazioni al progetto sopra citato.

OSSERVAZIONE N. 1: Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000

La LR n.3/2000 detta norme in materia dei rifiuti. In particolare al Capo V "Impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti", Art. 21 "Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti", al punto 2. si indica che i nuovi impianti di recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

Dall'analisi cartografica emerge che l'area di intervento ricade in zona agricola E, quindi non compatibile con la destinazione d'uso prevista dal progetto. Il progetto in parola in tal senso prevede l'attivazione di una specifica variante urbanistica per rendere l'area idonea ad ospitare l'impianto citando la LR n. 55/2012. Si richiama, tuttavia, come quest'ultimo testo normativo sia stato introdotto per semplificare le procedure di ampliamento, trasferimento o nuova localizzazione di attività produttive esistenti ubicate in zone incongrue e per agevolare la pianificazione a livello comunale.

Attualmente la ditta Fava svolge l'attività presso lo stabilimento di via Riviera Berica n. 632 in Comune di Vicenza; il sito aziendale non risulta classificato come attività incongrua, secondo quanto riportato nella TAV. 4 del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza.

L'utilizzo che la ditta intende farne con la presente proposta progettuale risulta fuorviante rispetto allo spirito del legislatore e in disaccordo con la pianificazione

comunale che, secondo i propri strumenti urbanistici (PAT e Piano degli Interventi), non prevede espansioni o la realizzazione di nuovi ambiti produttivi.

OSSERVAZIONE N. 2: Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali

Con D.G.R. n. 30 del 29/04/2015 (Bur. n. 55 del 01/06/2015) la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3, in quanto compatibili.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, gli obiettivi del Piano sono i seguenti:

- a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
- b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
- c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;
- d. minimizzare il ricorso alla discarica. L'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
- e. definire i criteri di individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella Legge Regionale 3/2000 s.m.i.;
- f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

Il D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, riprendendo la Direttiva 2008/98/CE, stabilisce tra le competenze delle Regioni la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 196, c. 1, lett. n), nel rispetto dei criteri generali stabiliti a livello nazionali ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. p), ad oggi non ancora emanati.

La normativa regionale L.R. 3/2000 prescrive (art. 21) che i nuovi impianti di smaltimento e recupero devono essere ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici (art 21, c. 2 della L.R. 3/2000). E' inoltre indicato che i nuovi impianti di rifiuti debbano rispondere alle migliori tecniche disponibili al fine di conseguire la massima tutela della salute degli abitanti e consentire una progressiva riduzione dell'impatto ambientale.

L'individuazione di aree e siti non idonei rappresenta uno strumento finalizzato a chiarire e semplificare l'iter per l'approvazione e l'autorizzazione dell'impianto e deve valorizzare le opportunità offerte dalle specifiche caratteristiche del territorio. La definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'ubicazione degli impianti è dipendente quindi non solo da vincoli urbanistici e territoriali ma anche dalle scelte strategiche di indirizzo in materia di rifiuti.

In buona sostanza, il Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali regionale riprende quanto già introdotto con la LR 3/2000, ribadendo che i nuovi impianti di smaltimento e recupero devono essere ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive. Come già richiamato nell'Osservazione n. 1 l'impianto in parola ricade in zona agricola E, non ammissibile, pertanto, sia con la LR 3/2000 che con il Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali della regione.

La proposta di superare la "non ammissibilità dell'impianto" tramite variante urbanistica risulta non giustificata dal progetto in parola in quanto, oltre a non tenere conto della pianificazione attuale, l'attivazione dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs 152/2006 ("... L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori...") non risulta applicabile in quanto il progetto proposto non risulta supportato da una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Le eventuali opere di pubblica utilità o interesse indicate nella documentazione

progettuale non costituiscono, di fatto, un elemento sufficientemente motivante per comprovare un'eventuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori da parte del Comune di Torre di Quartesolo.

La *ratio legis* della LR 3/2000, del D.Lgs 152/2006 e del Piano regionale di gestione rifiuti della Regione del Veneto non attende all'elargizione di varianti urbanistiche ad hoc per soddisfare singole esigenze di singoli impianti, ma nasce dalla specifica volontà di utilizzare le aree ubicate nelle zone produttive (ZTO D) già dotate di infrastrutture e servizi.

L'utilizzo di superficie agricola per la realizzazione dell'impianto non trova corrispondenza con la L.R. n. 14 del 06.06.2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo"; in particolare la variante urbanistica prevista dal progetto risulta in contrasto con l'art. 1 dove il consumo di suolo viene ammesso laddove esista una programmazione (PAT e PI) come previsto anche dall'art. 4.

La variante in parola non risulta programmata e valutata dagli strumenti urbanistici comunali e quindi non relazionabile con il computo degli indici di consumo di suolo comunali.

L'art. 3 della citata norma promuove inoltre:

- la riduzione del consumo di suolo non ancora urbanizzato;
- il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale;

Il progetto risulta in disaccordo con quanto sopra indicato dall'art 3 della LR 14/2017 in quanto:

- prevede il consumo di suolo agricolo non urbanizzato;
- non ipotizza un possibile riuso o localizzazione all'interno di ambiti produttivi esistenti (ambiti di urbanizzazione consolidata);
- l'ambito utilizzato per l'impianto di progetto viene sottratto alla sua funzione agricola.

Nella relazione "Quadro Progettuale revisionato" vengono citati accordi

intercorsi tra la ditta proponente, gli enti competenti e l'amministrazione locale relativamente ad una serie di mitigazioni definite ai sensi della LR 56/2017 come "...misure volte a mantenere le funzioni eco-sistemiche del suolo e a ridurre gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano..."; tuttavia, ad oggi non sono stati resi noti accordi pubblico/privati che garantiscano e rendano noti tali impegni tra l'Amministrazione comunale e la ditta Fava, indispensabili per potere sostenere la fattibilità di tali iniziative e della stessa proposta progettuale.

OSSERVAZIONE N. 3: Pericolosità idraulica

L'impianto di progetto risulta ubicato all'interno di

- area di **pericolosità idraulica "moderata P1"** secondo il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione;
- area a **rischio idraulico R2** (quest'ultimo confinate con un ambito classificato R3) secondo il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione e il Piano Provinciale di Emergenza;
- **zona di attenzione idraulica** secondo la Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT del Comune di Torri di Quartesolo;
- **area sondabile o a ristagno idrico** secondo la Carta delle fragilità del PAT del Comune di Torri di Quartesolo;
- **area di pericolosità idraulica** secondo l'elaborato 01c "Uso del suolo idrogeologia e rischio sismico" del PTRC della Regione del Veneto;
- **area a rischio idraulico R2, zona di attenzione idraulica e pericolosità idraulica P1** secondo lo studio di compatibilità idraulica del Comune di Torri di Quartesolo.

I fenomeni di allagamento verificatisi o verificabili in tali zone sono legati:

- alla tracimazione delle aste fluviali e/o dei canali consorziali;

- al ristagno idrico per basso grado di permeabilità del suolo, con drenaggio da limitato a difficile;
- alla risalita in superficie della tavola d'acqua freatica a seguito d'intense precipitazioni;
- oppure alla concomitanza di tutti e tre.

Le mappe di allagabilità prodotte dall'Autorità di Bacino Alpi Orientali per tempi di ritorno di 100 anni (scenario di media probabilità) classificano l'area di progetto all'interno di:

- **Classe di rischio medio R2 (Tr 30 anni):** sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **Classe di altezza idrica 1-2 m (Tr 30 anni).**

Sulla base di quanto sopra esposto ne deriva che l'area di progetto denota un'elevata propensione a soccombere con regolari frequenze (Tr 30 anni) a fenomeni di allagamento con tiranti che possono raggiungere i 2 m.

La pericolosità e il rischio idraulico che caratterizzano l'area in questione hanno, infatti, indirizzato la pianificazione comunale a non individuare su questa porzione di territorio zone di previsioni di espansione urbanistica.

Il Piano di Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto individua la "pericolosità idrogeologica" quale criterio di esclusione per la realizzazione degli impianti (punto 1.3.2 dell'allegato A alla DCR n. 30/2015), individuando la Direzione Difesa del Suolo Regionale quale ente preposto per esprimere il parere di coerenza con le aree individuate dai Piani di stralcio di Assetto Idrogeologico.

Il progetto, a fronte di un ambito gravato da una "pericolosità idrogeologica" conclamata, si limita ad indicare quale soluzione in caso di allagamento dell'area la presenza del fossato di guardia stradale (via Longare) senza definirne la capacità idraulica e la presenza di un catino in grado di contenere le acque di allagamento

(materasso drenante e geomembrana).

Le soluzioni proposte non risultano compatibili con il rischio realmente presente nell'area, dove a fronte di un fenomeno di allagamento si avrebbe da un lato un'elevata probabilità di contaminazione delle acque a contatto con gli stoccaggi dei rifiuti, dall'altra l'impossibilità di gestire la stessa acqua contaminata prima che quest'ultima raggiunga la falda sottostante.

Ne deriva una sostanziale incoerenza tra la proposta progettuale e gli strumenti di settore sopra individuati, volti ad individuare le aree a pericolosità idraulica e a garantire che all'interno di queste non si possano attivare iniziative in grado di rappresentare un elemento di rischio, anche potenziale.

Infine la L.R. n. 14 del 06.06.2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" all'art. 3, nell'ambito degli strumenti di pianificazione comunale, promuove le azioni tese ad "... individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica e valutandone, ove necessario, il potenziamento idraulico e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali. ..."

Ne deriva che il progetto in esame risulta in contrasto anche con quest'ultima norma in quanto prevede la conversione di un territorio agricolo, gravato da pericolosità idraulica, ad un uso produttivo con realizzazione di fabbricati.

OSSERVAZIONE N. 4: Gestione degli stoccaggi e delle acque meteoriche di dilavamento

Il progetto prevede lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in ingresso sul piazzale esterno. Tali cumuli di rifiuti risultano quindi sottoposti al dilavamento delle acque meteoriche. L'area di circa 13.240 mq dedicata allo stoccaggio esterno dei rifiuti non risulta pavimentata, ma solamente dotata di un sistema con fondo sub-superficialmente impermeabilizzato sormontato da una coltre di inerti; tale soluzione non risulta adeguata in quanto non in linea con le BAT (Best Available Techniques). In particolare al fine di raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell'ambiente, le aree a cielo aperto destinate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrebbero essere dotate di platea impermeabilizzata in cls, idraulicamente separata dalla zona dove si svolgono le operazioni di recupero vere e proprie e soprattutto dalla zona dove si intendono stoccare i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Secondo il progetto, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di stoccaggio dei rifiuti vengono temporaneamente trattenute nel bacino impermeabilizzato, successivamente inviate all'impianto di trattamento di prima pioggia prima del recapito finale allo scarico rappresentato dal fossato di guardia di via Longare. Le acque di seconda pioggia seguiranno lo stesso percorso, con recapito finale nel fossato di guardia di via Longare.

Si precisa che lo scarico sul fosso di guardia di via Longare non può essere classificato come "scarico in corpo d'acqua" in quanto il fosso in questione ha una portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui e non presenta un corpo recettore dove confluire le acque; lo scarico pertanto si configura come "scarico su suolo". Inoltre, come riportato nella relazione di progetto "Quadro progettuale revisionato" non è stata chiarita la destinazione delle acque generate dal fossato di guardia stradale: "...Da contatti informali avuti con il Consorzio Brenta, che gestisce la rete di deflusso delle acque, si ipotizza che le acque di scarico provenienti dal fossato vadano a confluire nel Rio Settimo...".

Ciò premesso risulta evidente che le modalità di trattamento delle acque così come previste dal progetto non risultano compatibili con lo scarico su suolo. Impianti del tutto simili risultano collegati alla fognatura delle acque nere per lo smaltimento

delle acque meteoriche di dilavamento in esubero, previo trattamento.

OSSERVAZIONE N. 5: Previsione di impatto acustico

L'elaborato "Previsione di impatto acustico" del 20.11.2018 non risulta rappresentativo della reale configurazione di progetto in quanto non considera la presenza ed il funzionamento dell'impianto di betonaggio, citato negli elaborati di progetto. Tale impianto risulta caratterizzato da emissioni rumorose significative in grado di alterare in modo rilevante i risultati delle indagini condotte nel richiamato elaborato previsionale.

L'elaborato risulta, carente, in quanto non valuta le operazioni di movimentazione dei materiali condotte con pala ed escavatore presso i cumuli più prossimi alle abitazioni contermini (ricettori sensibili). Trattasi in particolare delle movimentazioni eseguite nei settori I, F, L, M1 e M2.

OSSERVAZIONE N. 6: Studio di Impatto Ambientale

L'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" del novembre 2018 risulta carente e formalmente non rispondente ai criteri minimi stabiliti dal D.Lgs 152/2006 in quanto:

- non tratta con specifiche valutazioni e comparazioni l'ipotesi zero e le alternative ragionevoli di progetto rispetto alla proposta progettuale così come previsto dall'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- non tratta la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili;
- non contiene una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- non produce specifiche valutazioni in merito alla variazione urbanistica prevista dal progetto in merito a rapporti di coerenza e sostenibilità in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica del PAT del Comune di Torri di Quartesolo.

In particolare manca una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

Inoltre, nella valutazione degli impatti (elaborato Allegato IV Quadro ambientale revisionato) non si considerano gli effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La valutazione non tiene, inoltre, conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto, così come previsto dall'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006.

Lo Studio di Impatto Ambientale, così come prodotto, non risulta accoglibile. Le lacune emerse non permettono, di fatto, al Comitato VIA provinciale l'acquisizione di elementi sufficienti per poter esprimere un giudizio oggettivo sull'impianto di progetto.

OSSERVAZIONE N. 7: Salute pubblica

Le valutazioni relative agli impatti che possono generare effetti significativi nei confronti delle componenti ambientali correlate alla salute pubblica (atmosfera, rumore, traffico veicolare, ecc.) si limitano, sostanzialmente, a verificare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia.

Lo Studio di Impatto Ambientale giudica tali interferenze come “Sfavorevoli” delineando un giudizio negativo, a prescindere dal rispetto dei limiti di legge.

Trattasi di impianti e lavorazioni posti a poche decine di metri da abitazioni stabilmente occupate; a titolo esemplificativo si indica quanto segue:

- l'impianto di betonaggio (“I” Impianto misto cementato) si colloca a meno di 50 m dall'abitazione lungo via Longare;
- I cumuli “F” e il silos “L” di inerti da cava si collocano a circa 30 m dall'abitazione lungo via Longare.

Di fronte a impatti realmente percepibili e misurabili presso le abitazioni più prossime all'impianto in esame, il progetto non prevede il dimensionamento di specifici sistemi di mitigazione “sorgente – ricettore”, limitandosi ad indicare la possibilità di installare barriere fonoassorbenti dove necessarie e la realizzazione di una fascia verde di mitigazione, senza rendere conto dei valori di abbattimento previsti con particolare riferimento all'impianto di betonaggio e all'emissione di polveri.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, si è del parere che la proposta progettuale in oggetto non possa essere ammessa a seguito di carenze sotto il profilo tecnico della proposta, omissioni nella redazione degli studi specialistici e una sostanziale non conformità urbanistica.